

VERBALE DI ACCORDO

1. ELEMENTO PEREQUATIVO

A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 Euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Nota a verbale

In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le parti si incontreranno per concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente accordo.

2. TABELLE DI MAGGIORAZIONE

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa, di cui all'Art. xx - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo, quali definite nell'Accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 - Allegato 1 "Disciplina Unificata", sono sostituite dalle seguenti:

	Lavoro	
	non a turni	a turni
a) lavoro straordinario diurno	20%	20%
b) lavoro notturno - fino alle ore 22	25%	25%
- oltre le ore 22	35%	25%
c) festivo	55%	55%
d) festivo con riposo compensativo (1)	10%	10%
e) straordinario festivo oltre le 8 ore	55%	55%
f) straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1)	35%	35%
g) straordinario notturno - prime 2 ore	50%	40%
- ore successive	50%	45%
h) notturno e festivo	60%	55%
i) notturno festivo con riposo Compensativo	35%	30%
l) straordinario notturno festivo oltre le 8 ore	75%	65%
m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1)	55%	50%
(1) il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito solo nei casi previsti dalla legge		

pt
R
R

g
SB
HU
JTC
R

3. TRASFERITA - TEMPO DI VIAGGIO

Il trattamento per il tempo di viaggio di cui al punto 3° dell'Art. xxx - Trasferte, quale definito nell'accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 - allegato 1 "Disciplina unificata", è sostituito dal seguente:

"Trattamento per il tempo di viaggio

III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo oltre il trattamento previsto ai punti I) e II), spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:

- a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
- b) corresponsione di un importo pari all' 85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex Art.(lavoro straordinario, notturno e festivo).

Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del presente articolo.

Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.

Le parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge."

4. CONTRIBUZIONE SINDACALE

In attuazione a quanto previsto dall'accordo del 25 gennaio 2008 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie dell'intesa viene chiesta una quota di contribuzione una tantum a favore delle OO.SS. stesse pari a € 30,00.

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° marzo 2008 e fino al 31 marzo 2008, comunicheranno che in occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di € 30,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di giugno 2008.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga consegnate nel mese di aprile 2008, l'apposito modulo proposto dalle organizzazioni Fim, Fiom, Uilm per tale contribuzione, (Allegato "A" al presente Verbale di Accordo) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 maggio 2008.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "G.P.", "An", "FA", "SDB", "FIM", "FIOM", "UILM", and "R"]


Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO n. 45111 intestato a:

FIM-FIOM-UILM - CONTRATTI AZIENDE MINORI presso BNL Roma Bissolati codice IBAN: IT
82 X 01005 03200 000000045111

5. DEFINIZIONE TESTO CONTRATTUALE


La definizione delle norme in materia di lavoro a termine e somministrato avverrà entro il 30 aprile 2008.

UNIONMECCANICA




Roma, 18 marzo 2008

FIM



FIOM



UILM



**MODULO PER QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA
DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 MAGGIO 2008**

ALLA DIREZIONE AZIENDALE

Tenuto conto che in occasione dell'accordo del 25 gennaio 2008, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil chiedono una quota associativa straordinaria pari a 30,00 euro,

la/il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il ____ / ____ / 19 ____,

matricola n. _____

pur non avendo iscrizione sindacale con trattenuta mensile in busta paga

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta "UNA TANTUM" di euro 30,00 (euro trenta) sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di giugno 2008 da versare quale contributo per le attività del sindacato Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, con bonifico bancario sul c/c bancario n. 45111 intestato a :FIM-FIOM-UILM – CONTRATTI AZIENDE MINORI – presso BNL Roma Bissolati.

codice IBAN: IT 82 X 01005 03200 000000045111

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi D. Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato.

La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente, salvo il regolare versamento della trattenuta.

Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo, in quanto in caso di mancata riconsegna verrà effettuata la ritenuta sulla base del consenso al quesito specifico proposto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ai lavoratori e sottoposto a referendum assieme alla piattaforma per il rinnovo del CCNL.

Data _____

Firma _____

Handwritten signatures: [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature]